

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di AREZZO-SIENA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

C.R.C.M. S.R.L.



X3GT4V

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) VIA GANGHERETO 133 C/D CAP 52028
Domicilio digitale/PEC	crcm@legalmail.it
Numero REA	AR - 135175
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	01734560517
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	7

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 01734560517 Data di iscrizione: 02/08/2002 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale), Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 23/07/2002
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	L'OGGETTO DELLA SOCIETA' E' IL SEGUENTE: RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO, VALORIZZAZIONE, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI, E LIQUIDI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, COMMERCIO ALL'INGROSSO ...
Poteri da statuto	LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN MINIMO DI TRE AD UN MASSIMO DI NOVE AMMINISTRATORI, NOMINATI CON DECISIONE DEI SOCI. ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato, gruppi societari

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01734560517
del Registro delle Imprese di AREZZO-SIENA
Data iscrizione: 02/08/2002

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 02/08/2002
Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 31/10/2002
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 17/05/2024

informazioni costitutive

Denominazione: C.R.C.M. S.R.L.
Data atto di costituzione: 23/07/2002

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2002
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
Soggetto che esercita il controllo contabile: organo monocratico

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 1

Oggetto sociale

L'OGGETTO DELLA SOCIETA' E' IL SEGUENTE:
RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO, VALORIZZAZIONE, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI, E LIQUIDI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALI DA RECUPERO, TRASPORTO DI MERCI E PRODOTTI DI QUALSIASI GENERE E NATURA IN C/PROPRIO E/O PER C/TERZI.
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO LA SOCIETA' POTRA' QUINDI COMPIERE:
- RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI;
- RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI;
- RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI AVVIATI AL RECUPERO;
- RECUPERO E PRESSAGGIO CARTA DA MACERO;
- MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DI CARTA, CARTONE, CARTONCINO, ECC..;
- MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DI FERRO, ACCIAIO, GHISA, METALLI NON FERROSI O LORO LEGHE, ECC..;
- MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DI PLASTICA, IMBALLAGGI USATI IN PLASTICA, ECC..;
- MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DI MATERIALI TESSILI COMPOSITI, ECC..;
- MESSA IN RISERVA DI SCARTI DI LEGNO, SUGHERO ED IMBALLAGGI DI LEGNO;
- SMALTIMENTO RIFIUTI MEDIANTE INCENERIMENTO O ALTRI PROCEDIMENTI;
- CONFERIMENTO A DISCARICHE;
- COMMERCIO ALL'INGROSSO DI VETRO, CARTA CARTONI, ECC. E PIU' IN GENERALE DI MATERIALI DA RECUPERO NON METALLICI;
- COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ROTTAMI METALLICI;
- TUTTO QUANTO E' ACCESSORIO O CONNESSO CON LE PREDETTE ATTIVITA', O NE COSTITUISCE L'EVOLUZIONE, TENENDO CONTO DELLO SVILUPPO DEL MERCATO.
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE - MA NON COME OGGETTO PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO - OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESO IL RILASCIO DI GARANZIE REALI E PERSONALI A FAVORE PROPRIO O DI TERZI, SE NELL'INTERESSE SOCIALE, NONCHE' ASSUMERE PARTECIPAZIONI O COINTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA', ENTI O CONSORZI AVENTI SCOPO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO CON IL PROPRIO.
SONO COMUNQUE ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE LE ATTIVITA' RISERVATE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385, QUELLE RISERVATE ALLE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E QUELLE DI MEDIAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989 N. 39, LE ATTIVITA' PROFESSIONALI PROTETTE DI CUI ALLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1939 N. 1815 E LORO MODIFICHE, INTEGRAZIONI E SOSTITUZIONI E COMUNQUE TUTTE LE ATTIVITA' CHE PER LEGGE SONO RISERVATE A SOGGETTI MUNITI DI PARTICOLARI REQUISITI NON POSSEDUTI DALLA SOCIETA'.

Poteri

poteri da statuto

LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN MINIMO DI TRE AD UN MASSIMO DI NOVE AMMINISTRATORI, NOMINATI CON DECISIONE DEI SOCI.
GLI AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE ANCHE NON SOCI, DURANO IN CARICA A TEMPO INDETERMINATO, FINO A REVOCA O DIMISSIONI, O PER IL MINOR PERIODO INDICATO DAI SOCI AL MOMENTO DELLA NOMINA, POSSONO ESSERE RIELETTI E SONO REVOCABILI DAI SOCI IN QUALUNQUE TEMPO, ANCHE SE NOMINATI NELL'ATTO COSTITUTIVO, SALVO IL DIRITTO DELL'AMMINISTRATORE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SE LA REVOCA AVVIENE SENZA GIUSTA CAUSA.
IN CASO DI CARICA A TEMPO INDETERMINATO, ESSI SONO SEMPRE REVOCABILI CON DECISIONE DEI SOCI, MEDIANTE PREAVVISO DI 90 GIORNI.
NON SI APPLICA AGLI AMMINISTRATORI IL DIVIETO DI CONCORRENZA DI CUI ALL'ART.2390 C.C..
L'AMMINISTRATORE UNICO HA POTERI SOLO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, FATTE SALVE EVENTUALI DIVERSE DECISIONI DEI SOCI AL MOMENTO DELLA NOMINA.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' AD ECCEZIONE SOLTANTO DI

**ripartizione degli utili e delle perdite
tra i soci**

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

clausole di esclusione

clausole di prelazione

clausole compromissorie

**modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito**

QUANTO IN FORZA DELLA LEGGE O DEL PRESENTE ATTO SIA RISERVATO ALLA DECISIONE DEI SOCI.

QUANDO LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LO STESSO SARA' COMPOSTO DA UN MINIMO DI TRE AD UN MASSIMO DI NOVE MEMBRI, SECONDO IL NUMERO DETERMINATO DAI SOCI AL MOMENTO DELLA NOMINA.

IL CONSIGLIO PUO' DELEGARE PARTE DEI SUOI POTERI AD UNO O PIU' AMMINISTRATORI DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA E FATTI SALVI I POTERI NON DELEGABILI AI SENSI DI LEGGE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, SPETTA, A SECONDA DELLA FORMA PRESCELTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEL SUO FUNZIONAMENTO:

- ALL'AMMINISTRATORE UNICO;
- AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTI, AL VICE PRESIDENTE;
- ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, NEI LIMITI DELLA DELEGA;
- A CIASCUNO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN QUANTO A CIO' ESPRESSAMENTE DELEGATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO STESSO CHE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ANCHE PER SINGOLI ATTI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA' CONFERIRE PARTE DEI SUOI POTERI A PROCURATORI ALL'UOPO NOMINATI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

ARTICOLO 33 DELLO STATUTO SOCIALE.

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

CON ATTO DEL 23/01/2017 REP. 4562 RACC. 3598 AI ROGITI DEL NOTAIO ROBERTA NOTARO L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' "C.R.C.M. S.R.L." HA DELIBERATO

1) DI APPROVARE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETA' ALLEGATA SOTTO LA LETTERA "B" AL VERBALE;

2) DI AUMENTARE A PAGAMENTO, IL CAPITALE SOCIALE DI EURO 300.000,00 (TRECENTOMILA E CENTESIMI ZERO) SECONDO I SEGUENTI TEMPI E MODALITA':

STABILIRE

IL TERMINE DEL 6 MARZO 2017

PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI SOCI (IN PROPORZIONE ALLE QUOTE RISPETTIVAMENTE PREPOSSEDUTE) ED IL CONTESTUALE INTEGRALE VERSAMENTO DELLA PARTE DI CAPITALE SOTTOSCRITTA, PREVIO INVIO AD OGNUNO DEI SOCI ASSENTI DI UNA COMUNICAZIONE (A MEZZO RACCOMANDATA A.R., GIUSTA QUANTO PREVISTO DALL'ART.6 DELLO STATUTO SOCIALE) CHE L'AUMENTO DI CAPITALE PUO' ESSERE SOTTOSCRITTO;

IL TERMINE DEL 16 MARZO 2017

PER CONSENTIRE AI SOCI, CHE NE ABBIANO FATTO RICHIESTA CONTESTUALMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE, DI ESERCITARE (AI SENSI DELL'ART.2481 BIS COMMA II C.C. E DELL'ART.6 DELLO STATUTO SOCIALE), IL DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE QUOTE CHE FOSSE RO RIMASTE EVENTUALMENTE NON SOTTOSCRITTE ED EFFETTUARE IL CONTESTUALE INTEGRALE VERSAMENTO DELLA PARTE DI CAPITALE SOTTOSCRITTA.

IL TUTTO FERMA RESTANDO LA FACOLTA' PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- DI CONSENTIRE AI SOCI, CHE ABBIANO SOTTOSCRITTO L'AUMENTO, DI ESERCITARE LA PRELAZIONE SULLE QUOTE EVENTUALMENTE NON SOTTOSCRITTE ANCHE PRIMA DEL 6 MARZO 2017 LADDOVE RISULTI CHE TUTTI I SOCI O ABBIANO SOTTOSCRITTO (IN PROPORZIONE ALLA QUOTA PREPOSSEDUTA) OPPURE ABBIANO MANIFESTATO LA LORO INTENZIONE DI NON SOTTOSCRIVERE IL DELIBERATO AUMENTO MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA A.R. O MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, DA SPEDIRE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO;

- DI CHIUDERE L'AUMENTO ANCHE PRIMA DELLO SCADERE DEL PREDETTO TERMINE DEL 16 MARZO 2017, AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE INTEGRALE DEL DELIBERATO AUMENTO.

3) DI CONFERIRE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DI QUANTO SOPRA DELIBERATO, ESPRESSAMENTE AUTORIZZANDOLO A COLLOCARE LE QUOTE EVENTUALMENTE NON SOTTOSCRITTE PRESSO I SOCI CHE NE AVESSERO FATTO RICHIESTA (A NORMA DELL'ART.6 DELLO STATUTO SOCIALE E DELL'ART.2481BIS COMMA 2 C.C.);

4) DI DARE ATTO CHE CON L'ESECUZIONE DELL'AUMENTO AVRA' LUOGO LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE NELLA SOLA PARTE RELATIVA ALL'AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE, DELEGANDO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO MEDESIMO, A RECEPIMENTO E QUINDI IN ESITO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO, LA PRECISAZIONE DELL'ESPRESSIONE NUMERICA DEL CAPITALE STESSO;

5) DAR MANDATO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO AFFINCHE' PROVVEDA, A' TERMINE DELL'ART.2436 DEL CODICE CIVILE, AL DEPOSITO DELLO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO NEL CAPITALE, PROVVEDENDO INOLTRE ALLE CONSEGUENTI PUBBLICAZIONI.

E' STATO ALTRESI' DELIBERATO UN SECONDO AUMENTO A PAGAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'IMPORTO DI EURO 600.000,00 (SEICENTOMILA E CENTESIMI ZERO), CHIARENDO CHE LO STESSO DEVE INTENDERSI NATURALMENTE SOTTOPOSTO ALLA CONDIZIONE SOSPENSIVA CHE LA PRIMA TRANCHE DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE, PER L'IMPORTO DI EURO 300.000,00 (TRECENTOMILA E CENTESIMI ZERO) SIA ANDATA A BUON FINE E QUINDI SIA STATA SOTTOSCRITTA E VERSATA NEL TERMINE MASSIMO DEL 16 MARZO 2017. IL TUTTO DA FAR RISULTARE DA SUCCESSIVO APPOSITO ATTO NOTARILE RICOGNITIVO. LA FUSIONE AVRA' EFFETTO CIVILISTICO NEI CONFRONTI DEI TERZI A DECORRERE DALLA DATA DELL'ULTIMA, IN ORDINE CRONOLOGICO, DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE COMPETENTE DEL PRESENTE ATTO DI FUSIONE, PRESCRITTE DALL'ART. 2504 DEL CODICE CIVILE.

CON RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2501-TER, COMMA 1, N. 6) DEL CODICE CIVILE, GLI EFFETTI CONTABILI DELLA FUSIONE, TENUTO CONTO CHE SIA PER LA INCORPORANTE CHE PER L'INCORPORANDA L'ESERCIZIO DECORRE DAL 1 GENNAIO DI OGNI ANNO, DECORRERANNO DAL PRIMO GENNAIO DELL'ANNO IN CUI LA FUSIONE AVRA' EFFETTO CIVILISTICO NEI CONFRONTI DEI TERZI, PER CUI LE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANDA EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ANNO DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI DELLA FUSIONE, SARANNO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE A DECORRERE DAL PRIMO GENNAIO DELL'ANNO STESSO, E, QUINDI, DAL 1 GENNAIO DELL'ANNO 2020.

GLI EFFETTI DELLA FUSIONE, AI FINI FISCALI E TRIBUTARI, DECORRERANNO RETROATTIVAMENTE DAL PRIMO GENNAIO DELL'ANNO IN CUI LA FUSIONE AVRA' EFFETTO CIVILISTICO VERSO I TERZI, COERENTEMENTE CON IL DISPOSTO DI CUI ALL'ARTICOLO 172, C.9, DEL D.P.R. 917/1986, E, QUINDI, DAL 1 GENNAIO DELL'ANNO 2020. ROGITO NOTAIO GIAN MARCO BERTACCHINI DEL 3 AGOSTO 2020 REP. NN. 42758/13957. LA FUSIONE AVRA' EFFETTO CIVILISTICO NEI CONFRONTI DEI TERZI A DECORRERE DALLA DATA DELL'ULTIMA, IN ORDINE CRONOLOGICO, DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE COMPETENTE DEL PRESENTE ATTO DI FUSIONE, PRESCRITTE DALL'ART. 2504 DEL CODICE CIVILE.

CON RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2501-TER, COMMA 1, N. 6) DEL CODICE CIVILE, GLI EFFETTI CONTABILI DELLA FUSIONE, TENUTO CONTO CHE SIA PER LA INCORPORANTE CHE PER L'INCORPORANDA L'ESERCIZIO DECORRE DAL 1 GENNAIO DI OGNI ANNO, DECORRERANNO DAL PRIMO GENNAIO DELL'ANNO IN CUI LA FUSIONE AVRA' EFFETTO CIVILISTICO NEI CONFRONTI DEI TERZI, PER CUI LE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANDA EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ANNO DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI DELLA FUSIONE, SARANNO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE A DECORRERE DAL PRIMO GENNAIO DELL'ANNO STESSO, E, QUINDI, DAL 1 GENNAIO DELL'ANNO 2020.

GLI EFFETTI DELLA FUSIONE, AI FINI FISCALI E TRIBUTARI, DECORRERANNO RETROATTIVAMENTE DAL PRIMO GENNAIO DELL'ANNO IN CUI LA FUSIONE AVRA' EFFETTO CIVILISTICO VERSO I TERZI, COERENTEMENTE CON IL DISPOSTO DI CUI ALL'ARTICOLO 172, C.9, DEL D.P.R. 917/1986, E, QUINDI, DAL 1 GENNAIO DELL'ANNO 2020. ROGITO NOTAIO GIAN MARCO BERTACCHINI DEL 3 AGOSTO 2020 REP. NN. 42758/13957.

deposito statuto aggiornato

VIENE ADOTTATO IL NUOVO STATUTO SOCIALE ALLEGATO SOTTO LA LETTERA "A" AL ROGITO NOTAIO GIAN MARCO BERTACCHINI DEL 3 AGOSTO 2020 REP. NN. 42758/13957. VIENE ADOTTATO IL NUOVO STATUTO SOCIALE ALLEGATO SOTTO LA LETTERA "A" AL ROGITO NOTAIO GIAN MARCO BERTACCHINI DEL 3 AGOSTO 2020 REP. NN. 42758/13957.

modifica articoli dello statuto

MODIFICATO L'ARTICOLO 18.1 DELLO STATUTO NEL MODO CHE SEGUE: L'ASSEMBLEA E' PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DALL'AMMINISTRATORE PIU' ANZIANO DI ETA'. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DI QUESTI, L'ASSEMBLEA E' PRESIEDUTA DALLA PERSONA DESIGNATA DAGLI INTERVENUTI. FERMO IL RESTO. SOSTITUITA LA RUBRICA DELL'ARTICOLO 26 DALLA SEGUENTE: "ARTICOLO 26 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE - DECISIONI". SONO STATI MODIFICATI I SEGUENTI ARTICOLI:
ARTICOLO 6 - AUMENTO DI CAPITALE;
ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI;
ARTICOLO 14 - DECISIONI DEI SOCI;
ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA;
ARTICOLO 18 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA;
ARTICOLO 30 - ORGANO DI CONTROLLO.

gruppi societari

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI IREN S.P.A.-RE AI SENSI DELL' ART.2497 BIS. C.C.

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 07-08-2020 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 07-08-2020

C.R.C.M. S.R.L.
Codice fiscale: 01734560517

**Allegato "A" all'atto
N. 42758 di Rep. N. 13957 di Racc.**

STATUTO

CAPO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "C.R.C.M. S.R.L.".

Articolo 2 - Sede

2.1. La sede della società è fissata in Comune di Terranuova Bracciolini (AR), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative e sedi secondarie ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub. 2.1; spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

Articolo 3 - Oggetto

3.1. L'oggetto della società è il seguente:
raccolta, trasporto, trattamento, valorizzazione, recupero e/o smaltimento di rifiuti solidi, e liquidi pericolosi e non pericolosi, commercio all'ingrosso di materiali da recupero, trasporto di merci e prodotti di qualsiasi genere e natura in c/proprio e/o per c/terzi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la società potrà quindi compiere:

- raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili;
- raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
- raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero;
- recupero e pressaggio carta da macero;
- messa in riserva di rifiuti di carta, cartone, cartoncino, ecc..;
- messa in riserva di rifiuti di ferro, acciaio, ghisa, metalli non ferrosi o loro leghe, ecc..;
- messa in riserva di rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica, ecc..;
- messa in riserva di rifiuti di materiali tessili compositi, ecc..;
- messa in riserva di scarti di legno, sughero ed imballaggi di legno;
- smaltimento rifiuti mediante incenerimento o altri procedimenti;
- conferimento a discariche;
- commercio all'ingrosso di vetro, carta cartoni, ecc.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 07-08-2020

C.R.C.M. S.R.L.
Codice fiscale: 01734560517

e più in generale di materiali da recupero non metallici;

- commercio all'ingrosso di rottami metallici;

- tutto quanto è accessorio o connesso con le predette attività, o ne costituisce l'evoluzione, tenendo conto dello sviluppo del mercato.

3.2. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni o cointeressenze in altre società, enti o consorzi aventi scopo analogo, affine o connesso con il proprio.

3.3. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Articolo 4 - Durata

4.1. La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPO 2 - CAPITALE - FINANZIAMENTO - PARTECIPAZIONE SOCIALE

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale è pari ad Euro 3.062.000,00 (tremilionisessantaduemila e centesimi zero).

5.2. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile.

Articolo 6 - Aumento di capitale

6.1. La società può aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

6.2. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti e di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 07-08-2020

C.R.C.M. S.R.L.
Codice fiscale: 01734560517

6.3. Il conferimento potrà avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

6.4. In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante qualunque altro mezzo di comunicazione o telecomunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

6.5. Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

6.6. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale ipotesi, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

6.7. La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, salvi i casi di aumento gratuito del capitale ovvero di aumento conseguente ad una riduzione per perdite.

Articolo 7 - Diritti dei soci

7.1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 8 - Apporti e finanziamenti dei soci

8.1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

8.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore

della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Articolo 9 - Emissione di titoli di debito

9.1. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

9.2. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata con decisione dei soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Articolo 10 - Trasferimento della partecipazione sociale per atto tra vivi

10.1. I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere depositati ed iscritti al registro delle imprese soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

10.2. In caso di trasferimento per atto tra vivi, a titolo oneroso, delle partecipazioni o di parte di esse o dei relativi diritti di opzione, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

Il diritto è escluso nei soli casi di trasferimento in favore del coniuge o dei parenti in linea retta fino al secondo grado incluso del socio persona fisica, nonché in favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

10.3. Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente, del corrispettivo offerto e delle modalità di pagamento mediante biglietto raccomandato - ovvero mediante qualunque altro mezzo di comunicazione o telecomunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento - agli altri soci e a ciascun amministratore al domicilio di ciascuno di essi indicati rispettivamente al registro delle imprese e nei libri sociali, e i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo del biglietto

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 07-08-2020

C.R.C.M. S.R.L.
Codice fiscale: 01734560517

raccomandato - ovvero mediante qualunque altro mezzo di comunicazione o telecomunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento - inviato agli amministratori e al socio alienante.

10.4. I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

10.5. Qualora il corrispettivo della cessione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

10.6. Nel caso di trasferimento di quote a titolo gratuito, ovvero qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende trasferire dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. Il costo dell'arbitratore sarà a carico dei soci aventi diritto di prelazione. In mancanza di accordo, tale arbitratore verrà nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società.

In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

10.7. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

10.8. La procedura per l'esercizio del diritto di prelazione di cui sopra potrà essere omessa qualora risulti da documento scritto il consenso unanime degli altri soci al trasferimento della quota, alle condizioni e termini previsti nel documento medesimo.

10.9. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 07-08-2020

C.R.C.M. S.R.L.
Codice fiscale: 01734560517

quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Articolo 11 - Trasferimento della partecipazione sociale per causa di morte

11.1. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

11.2. In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

CAPO 3 - RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 12 - Recesso

12.1. Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

12.2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso conduca al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

12.3. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

12.4. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, considerato anche il valore di avviamento.

12.5. L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante qualunque altro mezzo di comunicazione o telecomunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento - agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si ac-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 07-08-2020

C.R.C.M. S.R.L.
Codice fiscale: 01734560517

cordino per iscritto in tal senso l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuno dei soci.

12.6. Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo od il socio recedente possono rivolgersi al Tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile.

12.7. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine indicato nell'articolo 2473, quarto comma, del codice civile.

12.8. L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle precedenti disposizioni e semprechè non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'articolo 2482 del codice civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

12.9. Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili, la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

12.10. Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

12.11. Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Articolo 13 - Esclusione

13.1. L'esclusione del socio potrà avvenire nei casi e con le modalità previste dalla legge.

CAPO 4 - DECISIONI DEI SOCI

Articolo 14 - Decisioni dei soci

14.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 07-08-2020

C.R.C.M. S.R.L.
Codice fiscale: 01734560517

tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

14.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;*
- b) La nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;*
- c) La nomina dell'organo di controllo;*
- d) Le modificazioni dell'atto costitutivo;*
- e) La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;*
- f) La nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.*

Articolo 15 - Diritto di voto

15.1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro delle imprese.

15.2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

15.3. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 16 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

16.1. Salvo quanto previsto al primo punto del successivo articolo 17, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

16.2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

16.3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 21 del presente statuto.

16.4. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

16.5. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 17 - Assemblea

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 07-08-2020

C.R.C.M. S.R.L.
Codice fiscale: 01734560517

17.1. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 14.2. lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

17.2. L'assemblea deve essere convocata, a seconda della forma di amministrazione prescelta, dall'Amministratore Unico, o dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Delegato, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

17.3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

17.4. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

17.5. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, o a mezzo fax o posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

17.6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Qualora gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 18 - Svolgimento dell'assemblea

18.1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore U-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 07-08-2020

C.R.C.M. S.R.L.
Codice fiscale: 01734560517

nico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

18.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

18.3. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 17, punto 6) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 19 - Deleghe

19.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

19.2. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

19.3. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

19.4. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 20 - Verbale dell'assemblea

20.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 07-08-2020

C.R.C.M. S.R.L.
Codice fiscale: 01734560517

da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

20.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

20.3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 18.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

20.4. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 21 - Quorum costitutivi e deliberativi

21.1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f) del precedente articolo 14.2., con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

21.2. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

21.3. Per introdurre, modificare e sopprimere, i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art.2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

21.4. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

21.5. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione sia sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368, comma 3, cc..

CAPO 5 - AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 22 - Nomina - Revoca - Durata

22.1. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove amministratori, nominati con decisione dei soci.

22.2. Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica a tempo indeterminato, fino a re-

voca o dimissioni, o per il minor periodo indicato dai soci al momento della nomina, possono essere rieletti e sono revocabili dai soci in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

In caso di carica a tempo indeterminato, essi sono sempre revocabili con decisione dei soci, mediante preavviso di 90 giorni.

22.3. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 c.c..

Articolo 23 - Compenso

23.1. Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 24 - Poteri

24.1. L'amministratore Unico ha poteri solo di ordinaria amministrazione, fatte salve eventuali diverse decisioni dei soci al momento della nomina.

24.2. Il consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente atto sia riservato alla decisione dei soci.

Articolo 25 - Consiglio di amministrazione

25.1. Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione lo stesso sarà composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione -

Presidente e Vice Presidente - Decisioni

26.1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.

26.2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 27, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

26.3. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 07-08-2020

C.R.C.M. S.R.L.
Codice fiscale: 01734560517

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

26.4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

26.5. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 27 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

27.1. In caso di richiesta di un terzo degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

27.2. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

27.3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo di comunicazione o telecomunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

27.4. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

27.5. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

27.6. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

27.7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 07-08-2020

C.R.C.M. S.R.L.
Codice fiscale: 01734560517

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

27.8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

27.9. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 28 - Amministratori Delegati

28.1. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Articolo 29 - Rappresentanza

29.1. La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta, a seconda della forma prescelta dell'organo amministrativo e del suo funzionamento:

- all'Amministratore Unico;*
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente;*
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega;*
- a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione in quanto a ciò espressamente delegati con delibera del Consiglio stesso che potrà essere attribuita anche per singoli atti.*

29.2. L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

CAPO 6 - CONTROLLI

Articolo 30 - Organo di controllo

30.1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, la gestione societaria sarà controllata da un organo che, nel rispetto delle previsioni di legge, potrà essere monocratico ovvero collegiale. In tale ultimo caso il Collegio Sindacale sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) sup-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 07-08-2020

C.R.C.M. S.R.L.
Codice fiscale: 01734560517

plenti. I componenti l'organo di controllo (sia esso monocratico o collegiale) dovranno essere nominati con decisione dei soci, fra soggetti che ne abbiano i requisiti di legge.

30.2. L'Organo di controllo, ove esistente, può esercitare, su decisione dell'assemblea dei soci, anche la revisione legale dei conti con le funzioni stabilite dalla legge e comunque vigila sull'osservanza della legge e dei patti sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

30.3. Per il funzionamento valgono le norme di legge.

Articolo 31 - Controllo individuale del socio

31.1. In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

CAPO 7 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 32 - Esercizio sociale

32.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 33 - Bilancio

33.1. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla sopra detta chiusura; in questi casi gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

33.2. Gli utili saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'articolo 2430 del codice civile;
- b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci, in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa decisione dei soci nei limiti consentiti dalla legge.

CAPO 8 - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo 34 - Competenze dell'assemblea

34.1. Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

34.2. E' di competenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 2487 del codice civile:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 07-08-2020

C.R.C.M. S.R.L.
Codice fiscale: 01734560517

a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi;

e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al Capo VIII del Libro V del codice civile.

CAPO 9 - CLAUSOLE DI COMPOSIZIONE DELLE LITI

Articolo 35 - Clausola compromissoria

35.1. Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale sono devolute ad un Collegio di tre arbitri che dovranno essere nominati, su istanza della parte più diligente ed entro 30 giorni dalla richiesta, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede.

35.2. La presente clausola compromissoria comprende anche tutte le controversie che potranno insorgere tra la società da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori e sindaci dall'altra, sia che si tratti di controversie promosse dalla società, sia che si tratti di controversie promosse da questi ultimi soggetti.

35.3. Gli arbitri formeranno la propria determinazione, entro 60 giorni dalla loro accettazione dell'incarico, secondo diritto in via rituale, osservando ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia. Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Articolo 36 - Risoluzione di contrasti sulla gestione della società

36.1. I contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrare, in ordine alle decisioni da adottare

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 07-08-2020

C.R.C.M. S.R.L.
Codice fiscale: 01734560517

nella gestione della società, quando determinano insorgenza di un dissidio insanabile secondo il prudente apprezzamento di ciascuno degli interessati, sono deferite ad un Collegio di tre professionisti con studio nella Provincia dove la società ha la propria sede, nominati, su istanza della parte più diligente contenente dettagliata indicazione del dissidio, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti o del Collegio dei Ragionieri del Distretto in cui la società ha sede.

36.2. I professionisti nominati dovranno comunicare tempestivamente alle parti, mediante raccomandata A.R. o fax - ovvero mediante qualunque altro mezzo di comunicazione o telecomunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento -, la propria accettazione dell'incarico, con indicazione delle modalità e dei termini del procedimento di risoluzione del contrasto che essi intendono adottare, nel rispetto del contraddittorio delle parti in contrasto.

36.3. I professionisti dovranno in ogni caso comunicare alle parti, con i medesimi mezzi di cui sopra, la propria determinazione ai fini della risoluzione del conflitto entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico.

36.4. La decisione resa ai sensi del presente articolo non è reclamabile ed è impugnabile ai sensi di legge.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 - Domicilio dei soci

37.1. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal registro delle imprese.

Articolo 38 - Società unipersonale

38.1. Le presenti norme relative al funzionamento della società si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Articolo 39 - Rinvio

39.1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente atto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato: Moretti Mauro

Firmato: Bussolotti Dario

GIAN MARCO BERTACCHINI NOTAIO

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 07-08-2020

C.R.C.M. S.R.L.
Codice fiscale: 01734560517

***Io sottoscritto Dott. Gian Marco Bertacchini Notaio in Reggio Emilia, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del terzo comma dell'art. 22, del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.
F.to Gian Marco Bertacchini - Notaio***

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di AREZZO autorizzata con prov. AUT. N. 25667 DEL 04.05.2001 del Ministero delle Finanze - Dip.Delle Entrate - Ufficio delle Entrate di AREZZO.